DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE DEL SETTORE SANITARIO

Art. 7

Asilo nido del Ministero della sanità

Il Ministro della sanita' e' autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanita'. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 449 milioni per l'anno 1995, comprensivo di debiti pregressi ammontanti a lire 299 milioni, e in lire 160 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 3 dicembre 1995, non più in vigore dal 1 febbraio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario
Estremi	Decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 511
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-personale-del-settore-sanitario-511-1995/art-7-asilo-nido-del-ministero-della-sanita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it